



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
SU BASE CONSOLIDATA**

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 32100, 32105, 32110, 32115, 32120, 32125, 32130, 32135, 32140, 32145, 32150, 32155, 32160, 32165, 32170, 32175, 32180, 32185, 32190, 32195, 32200, 32205, 32210, 32215, 32220, 32225, 32230, 32235, 32240, 32300, 32310, 32400, 32405, 32410, 32415, 32420, 32425, 32430, 32435, 32440, 32445, 32450, 32455, 32460, 32465, 32470, 32475, 32480, 32485, 32490, 32495, 32500, 32505, 32510, 32515, 32520, 32525, 32530, 32535, 32540, 32545, 32550, 32555, 32560, 32565, 32570, 33020, 33030, 33040, 33045, 33055, 33100, 33105, 33140, 33145, 33150, 33155, 33163, 33166, 33170, 33180, 33181, 33183, 33185, 33190, 33200, 33210, 33220, 33225, 33230, 33235, 33236, 33241, 33242, 33243, 33244, 33250, 33253, 33254, 33256, 33260, 33270, 33280, 33290, 33300, 33310, 33320, 33330, 33340, 33350, 33360, 33370, 33380, 33390, 33395, 33400, 33410, 33420, 33430, 33440, 33444, 33448, 33450, 33460, 33464, 33468, 33470, 33480, 33481, 33482, 33483, 33485, 33486, 33487, 34601.32, 34601.52, 34605.02, 34605.30, 34605.82.

14° aggiornamento del 7 febbraio 2008 - Pagine modificate: 1.8, da 1.15 a 1.16, 2.1.1, da 3.1.27 a 3.1.30, 4.1.1, 4.1.3, da 4.1.5 a 4.1.20, da 4.2.1 a 4.2.12, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.5, 4.4.1, da 4.4.3 a 4.4.5, da 4.5.1 a 4.5.6, 4.6.1, da 4.6.3 a 4.6.7.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pag. 4.6.2.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 34601, 34605, 34613, 34615, 34700, 34702, 34704, 34706, 34708, 34711, 34712, 34714, 34716, 34719, 34720, 34725, 34730, 34732, 34734, 34736, 34737, 34740, 34742, 34744, 34745, 34746, 34748, 34752, 34754, 34756, 34758, 34815, 34816, 34828, 34830, 34858, 34860, 34864, 34868, 34872.

15° aggiornamento del 30 luglio 2008 - Pagine modificate: da 1.6 a 1.20.

INDICE

1. ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE	1.1
1.1. Premessa	1.3
1.2. Obblighi informativi e correttezza delle segnalazioni su base consolidata	1.4
1.3. Area di consolidamento.....	1.5
1.4. Metodi di consolidamento	1.6
1.5. Sistema di rilevazione	1.8
1.6. Segnalazione statistica	1.9
1.7. Valuta di segnalazione	1.17
1.8. Termini e modalità per la trasmissione delle segnalazioni consolidate	1.18
Allegato A	1.19
2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SINGOLE VOCI	2.1.1
— <i>SEZIONE I</i> – STATO PATRIMONIALE	2.1.3
— 1 – ATTIVO	2.1.5
— 2 – PASSIVO	2.2.1
— 3 – GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI	2.3.1
— <i>SEZIONE II</i> – CONTO ECONOMICO	2.4.1
— 1 – COSTI	2.4.3
— 2 – RICAVI	2.5.1
— <i>SEZIONE III</i> – DATI INTEGRATIVI	3.1.1
— 1 – INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ DEL CREDITO: CONSISTENZE E DINAMICHE	3.1.3
— 2 – CARTOLARIZZAZIONI	3.2.1
— 3 – CONTRATTI DERIVATI	3.3.1
— 4 – FISCALITÀ ANTICIPATA E DIFFERITA: CONSISTENZE E FLUSSI	3.4.1
— 5 – NOTIZIE COMPLEMENTARI	3.5.1
— 6 – VITA RESIDUA	3.6.1
— 7 – DATI DI CONTO ECONOMICO	3.7.1
— 8 – RAPPORTI INFRAGRUPPO	3.8.1
— 9 – INFORMAZIONI PER PAESE DI CONTROPARTE.....	3.9.1
— <i>SEZIONE IV</i> – PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI	4.1.1
— 1 – PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO	4.1.3
— 2 – RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE SU BASE CONSOLIDATA	4.2.1
— 3 – GRANDI RISCHI SU BASE CONSOLIDATA	4.3.1
— 4 – REQUISITI PATRIMONIALI CONSOLIDATI SUI RISCHI DI MERCATO.....	4.4.1
— 5 – REQUISITI PATRIMONIALI CONSOLIDATI PER IL RISCHIO OPERATIVO.....	4.5.1
— 6 – POSIZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA	4.6.1

1.3. Area di consolidamento

Il perimetro di consolidamento valido ai fini delle segnalazioni consolidate include:

- a) le società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo bancario;
- b) le società bancarie, finanziarie e strumentali, partecipate dal gruppo bancario o dalla singola banca in misura pari o superiore al 20 per cento, controllate congiuntamente con altri soggetti e in base ad accordi con essi;
- c) le società, diverse da quelle indicate ai punti precedenti, partecipate dal gruppo bancario o dalla singola banca, che sono controllate in modo esclusivo, controllate in modo congiunto o sottoposte a influenza notevole secondo i principi contabili internazionali omologati dalla Comunità Europea (⁵).

⁵ Di seguito "IAS/IFRS".

1.4. *Metodi di consolidamento*

Ai fini della segnalazione statistica di cui al punto 1) del successivo paragrafo 1.5. si applicano i metodi di consolidamento di seguito indicati:

- il metodo integrale, alle società appartenenti al gruppo bancario di cui al punto a) del precedente paragrafo 1.3;
- il metodo proporzionale, alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate congiuntamente di cui al punto b) del precedente paragrafo 1.3;
- i metodi previsti dagli IAS/IFRS, alle altre società di cui al punto c) del precedente paragrafo 1.3 ⁽⁶⁾.

Per le segnalazioni di cui ai punti 2) e 3) del medesimo paragrafo 1.5 valgono invece le disposizioni della Circolare “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”.

Qualora con riferimento alle banche e alle società finanziarie partecipate dal gruppo bancario o dalla singola banca si configurino, a giudizio della Banca d'Italia, situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante, può essere richiesto l'assoggettamento di tali enti al metodo di consolidamento proporzionale o integrale.

Dall'applicazione dei suddetti metodi (integrale, proporzionale e del patrimonio netto) possono essere escluse le imprese il cui totale di bilancio (comprese le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare fondi e i titoli di terzi in deposito) risulti inferiore - alla data di riferimento della segnalazione - al più basso dei due importi di seguito indicati:

- 1) 1 per cento del totale di bilancio (definito in modo analogo) della banca o società finanziaria capogruppo o della singola banca partecipante;
- 2) 10 milioni di euro.

L'esclusione non è ammessa quando le partecipazioni anzidette nel loro insieme superino di 5 volte una delle suddette soglie di esonero.

* * *

Qualora l'esercizio dell'anzidetta facoltà di esclusione comporti l'esonero dall'obbligo di inviare le segnalazioni consolidate ⁽⁷⁾ - cioè quelle di cui ai punti 1), 2) e 3) del successivo paragrafo 1.5 - la banca deve comunicare alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente, ovvero all'Amministrazione Centrale - Servizio Supervisione Gruppi Bancari oppure Servizio Intermediari Specializzati ⁽⁸⁾, nonché al Servizio Informazioni Sistema Creditizio, che non trasmetterà le segnalazioni relative alla data in cui le condizioni sopra indicate risultano soddisfatte.

La comunicazione, che deve essere sottoscritta dal soggetto abilitato in base al sistema interno di deleghe a rappresentare l'azienda in materia di segnalazioni di vigilanza, va effettuata entro 2 mesi dalla data di riferimento delle rilevazioni che per effetto dell'esonero non vengono prodotte. Essa vale anche per i successivi periodi, fin quando le condizioni di

⁶ Rientrano in tale categoria anche le SICAV che, pur non appartenendo al gruppo bancario, sono considerate controllate ai sensi degli IAS/IFRS e che pertanto devono essere consolidate.

⁷ Ciò accade quando la banca possiede esclusivamente partecipazioni (di controllo esclusivo o congiunto) bancarie, finanziarie o strumentali al di sotto delle soglie indicate nel testo.

⁸ A seconda che la banca sia vigilata dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

esclusione sono soddisfatte. Quando una delle soglie dimensionali viene superata, l'azienda deve comunicare entro 2 mesi dalla data di riferimento che invierà le segnalazioni.

Si precisa che il rispetto delle suddette soglie dimensionali va verificato solo due volte l'anno, con riferimento al 31 dicembre e al 30 giugno. Tale verifica vale anche per le segnalazioni dei grandi rischi su base consolidata riferite, rispettivamente, ai successivi mesi di marzo e di settembre.

1.5. Sistema di rilevazione

Il sistema delle rilevazioni consolidate si articola in:

- 1) una segnalazione statistica con periodicità semestrale da riferire al 30 giugno (primo semestre) e al 31 dicembre (intero esercizio) ⁹; la rilevazione dei rapporti intragruppo di stato patrimoniale (cfr. sottosezione III.8 “Rapporti infragruppo”) e delle informazioni per Paese di controparte (cfr. sottosezione III.9 “Informazioni per Paese di controparte”) ha, tuttavia, periodicità trimestrale e va riferita alle date del 31 marzo, del 30 giugno, del 30 settembre e del 31 dicembre;
- 2) cinque segnalazioni prudenziali, con periodicità semestrale, da riferire al 30 giugno e al 31 dicembre, relative al patrimonio di vigilanza, al rischio di credito e di controparte, ai rischi di mercato, al rischio operativo e alla posizione patrimoniale consolidati;
- 3) una segnalazione, con periodicità trimestrale, da riferire al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, relativa ai grandi rischi su base consolidata.

Per la compilazione delle segnalazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3) si applicano le disposizioni contenute nella Circolare “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”.

⁹ Se la data di riferimento del bilancio consolidato è diversa dal 31 dicembre, la segnalazione statistica riguardante l'intero esercizio va riferita alla data del bilancio consolidato. Conseguentemente si sposta anche il termine di riferimento della segnalazione relativa al primo semestre.

1.6. Segnalazione statistica

La segnalazione statistica è costituita da:

- uno stato patrimoniale e un conto economico, che contengono sia dati consolidati sia informazioni di “natura nominativa” su singole società del gruppo bancario;
- una sezione integrativa che contiene, in particolare, dati relativi alla qualità del credito, alle cartolarizzazioni, ai titoli, ai contratti derivati, alla fiscalità differita, alla vita residua, al conto economico, ai rapporti infragruppo, alle informazioni per Paese di controparte nonché alcune notizie complementari.

1.6.1. Dati consolidati

I dati consolidati di stato patrimoniale (sottosezioni: “Attivo”, “Passivo”, “Garanzie rilasciate e impegni”) e di conto economico (sottosezioni: “Costi”, “Ricavi”) si riferiscono, salvo non diversamente specificato nelle istruzioni, all’intero insieme delle imprese oggetto di consolidamento. I dati sono convenzionalmente ripartiti in quindici sottosistemi di rilevazione secondo il tipo di attività economica, il paese di residenza e l’appartenenza o meno al gruppo bancario ⁽¹⁰⁾ dei soggetti che compongono il gruppo:

- 1) gruppo bancario - banche residenti (di questa area fanno parte le unità operanti in Italia della capogruppo nonché le banche e, convenzionalmente, le società strumentali appartenenti al gruppo bancario con sede in Italia);
- 2) gruppo bancario - banche non residenti (di questa area fanno parte le filiali estere della capogruppo e delle altre banche italiane del gruppo nonché le banche e, convenzionalmente, le società strumentali con sede all’estero);
- 3) gruppo bancario - società finanziarie residenti (in Italia);
- 4) gruppo bancario - società finanziarie non residenti (in Italia);
- 5) l’intero gruppo bancario;
- 6) altre società - società assicurative residenti;
- 7) altre società - società assicurative non residenti;
- 8) altre società - banche residenti (non appartenenti al gruppo bancario);
- 9) altre società - banche non residenti (non appartenenti al gruppo bancario);
- 10) altre società - società finanziarie residenti (non appartenenti al gruppo bancario);
- 11) altre società - società finanziarie non residenti (non appartenenti al gruppo bancario);
- 12) altre società – altre società residenti;
- 13) altre società – altre società non residenti;
- 14) l’insieme delle imprese diverse da quelle appartenenti al gruppo bancario (sottosistemi da 6 a 13);

¹⁰ Nel sottosistema di rilevazione relativo al “gruppo bancario” rientrano convenzionalmente anche le società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura pari o superiore al 20 per cento e controllate dal gruppo bancario (o dalla singola banca) congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi contrattuali con gli stessi.

15) totale gruppo (sottosistemi 5 e 14).

I dodici sottoinsiemi ⁽¹¹⁾ rappresentano una mera ripartizione dell'unico consolidamento: pertanto le informazioni da segnalare devono essere depurate di tutti i rapporti intercorrenti tra le società consolidate (qualunque sia il sottosistema di appartenenza) e il bilanciamento dei dati va realizzato soltanto nell'insieme delle dodici aree.

Le informazioni contenute nella sezione III "Dati integrativi" si riferiscono al solo gruppo bancario (ripartito nei 5 pertinenti sottosistemi di rilevazione) e includono anche i rapporti attivi e passivi (in bilancio e fuori bilancio) nonché di conto economico verso le altre società incluse nel consolidamento, diverse da quelle appartenenti al gruppo bancario, che hanno formato oggetto di elisione nel processo di consolidamento. Fanno eccezione la sottosezione 4 "Fiscalità anticipata e differita: consistenze e flussi", che si riferisce all'intero insieme delle imprese oggetto di consolidamento, nonché la sottosezione III.9 "Informazioni per Paese di controparte", per le cui modalità di compilazione si rimanda a quanto previsto nel paragrafo 1.6.5.

1.6.2. Dati nominativi

I dati nominativi riguardano i soggetti esteri e i rapporti infragruppo (cfr. sottosezione III.8 "Rapporti infragruppo").

1.6.2.1 Dati nominativi: soggetti esteri

La segnalazione statistica contiene anche i dati di stato patrimoniale e di conto economico nonché altre informazioni riguardanti le singole banche e società finanziarie estere appartenenti al gruppo bancario incluse nel consolidamento secondo il metodo integrale o proporzionale ⁽¹²⁾.

La rilevazione va effettuata solo con riferimento alle società che presentano - alla data di riferimento della segnalazione - un totale di bilancio (comprese le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare fondi e i titoli di terzi in deposito) pari o superiore a 100 milioni di euro.

Vanno segnalati gli importi presi a base per il consolidamento prima delle rettifiche e delle elisioni ⁽¹³⁾.

1.6.2.2 Dati nominativi: rapporti intragruppo

Nei dati integrativi è prevista la rilevazione nominativa dei rapporti di stato patrimoniale (titoli, altri rapporti per cassa, crediti di firma) e di conto economico (interessi, commissioni e recuperi/rimborsi di spese per dipendenti distaccati) intercorrenti tra le imprese appartenenti al gruppo bancario incluse nel consolidamento il cui totale di bilancio

¹¹ Escludendo quelli riferiti all'intero gruppo bancario (5), all'insieme delle imprese diverse da quelle appartenenti al gruppo bancario (14) e al totale gruppo (15).

¹² Dalla rilevazione vanno esclusi gli enti strumentali esteri convenzionalmente ricondotti nel sottosistema creditizio non residente. I dati nominativi relativi alle società consolidate con il metodo proporzionale vanno segnalati per l'intero importo.

¹³ Ad esempio, se un soggetto A incluso nel consolidamento presenta nel proprio bilancio crediti per 100 euro, di cui 20 euro verso un altro soggetto pure incluso nel consolidamento, nello stato patrimoniale consolidato formano oggetto di segnalazione crediti per 80 euro, mentre nella rilevazione nominativa riferita ad A devono essere indicati crediti per 100 euro.

(comprese le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare fondi e i titoli di terzi in deposito) sia pari o superiore - alla data del 31 dicembre precedente - a 100 milioni di euro.

Non costituiscono oggetto di rilevazione:

- 1) i rapporti intercorrenti tra casamadre bancaria e filiali estere;
- 2) i rapporti intercorrenti tra banche che producono la matrice dei conti e le loro controllanti e controllate dirette e indirette;
- 3) i rapporti con società strumentali.

Le suddette informazioni hanno periodicità trimestrale per lo stato patrimoniale e semestrale per il conto economico. Esse sono strutturate in modo che vengano censite una sola volta entrambe le parti di ciascun rapporto; pertanto:

- per i rapporti per cassa e per i crediti di firma occorre segnalare sia il soggetto creditore o rilasciante (soggetto di riferimento) sia quello debitore od ordinante (controparte del rapporto);
- per gli interessi e le commissioni occorre segnalare sia il soggetto che riceve (soggetto di riferimento) sia quello che paga (controparte del rapporto) tali interessi e commissioni;
- per i recuperi/rimborsi di spese per il personale distaccato presso altre società del gruppo occorre segnalare sia l'impresa i cui dipendenti sono distaccati (soggetto di riferimento) sia quella presso la quale i dipendenti vengono distaccati (controparte del rapporto).

Per ciascun rapporto intragruppo l'importo da segnalare è il seguente ⁽¹⁴⁾:

- a) nelle segnalazioni statistiche relative al 30 giugno e al 31 dicembre, quello che ha formato oggetto di elisione;
- b) nelle segnalazioni statistiche relative al 31 marzo e al 30 settembre, quello di valore più elevato tra i due presenti nella contabilità delle imprese interessate.

1.6.3. Rapporti del gruppo bancario con le altre società incluse nel consolidamento

È prevista la rilevazione dei rapporti – di stato patrimoniale e di conto economico – intercorrenti fra le società appartenenti al gruppo bancario (o la singola banca) e le altre società incluse nel consolidamento (voci da 36383 a 36393).

Tali informazioni hanno periodicità semestrale. Esse sono strutturate in modo che per ciascuna sottovoce venga censito, da un lato, il sottosistema di rilevazione del gruppo bancario e, dall'altro, il sottosistema di rilevazione delle società controparti del rapporto.

L'importo da segnalare è quello che ha formato oggetto di elisione nel processo di consolidamento.

1.6.4. Durata residua delle operazioni

¹⁴ I rapporti relativi a imprese consolidate in base al metodo proporzionale vanno rilevati secondo la percentuale di partecipazione.

La rilevazione ha per oggetto le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio” di pertinenza del gruppo bancario o della singola banca, inclusi i rapporti intercorrenti con le altre imprese incluse nel consolidamento, diverse da quelle appartenenti al gruppo bancario, che hanno formato oggetto di elisione. L’indicazione della vita residua va effettuata distintamente per ciascuna valuta di denominazione dei rapporti oggetto di segnalazione.

La durata residua va segnalata con riguardo sia alla scadenza del capitale sia al tempo di riprezzamento del tasso di interesse. Nel primo caso la durata residua corrisponde, sia per i rapporti a tasso fisso sia per quelli a tasso indicizzato, al periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento della segnalazione e il termine contrattuale di scadenza delle singole operazioni, tenendo conto di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali (consolidamenti, ristrutturazioni, rinnovi ecc.).

La vita residua relativa al tempo di riprezzamento riguarda le sole operazioni a tasso indicizzato e corrisponde al lasso temporale mancante tra la data di rilevazione e la prima successiva data di revisione del rendimento dell’operazione.

Per operazioni a tasso indicizzato si intendono quelle il cui tasso di interesse sia rivedibile sulla base di un meccanismo automatico di revisione (ad esempio, EURIBOR). Fra le operazioni a tasso indicizzato devono essere ricompresi anche i rapporti che prevedono clausole di rivalutazione del capitale. Si considerano, inoltre, le operazioni le cui condizioni reddituali possono essere variate discrezionalmente dalla banca dichiarante, a scadenze temporali prefissate (ad esempio, un anno), tenendo conto delle oscillazioni di tassi d’interesse predefiniti. Le operazioni, invece, nelle quali non è contrattualmente prefissata la scadenza temporale di revisione del tasso di interesse vanno trattate:

- come operazioni a tasso indicizzato, qualora il parametro reddituale di riferimento è un tasso di interesse di mercato (ad esempio, EURIBOR); tali operazioni vanno ricondotte nella fascia di vita residua per data di revisione dei rendimenti in base al tempo mancante alla data a partire dalla quale decorrono gli effetti della revisione del tasso di interesse;
- convenzionalmente come operazioni a tasso fisso, qualora il parametro reddituale di riferimento è un tasso di interesse “istituzionale”.

Le operazioni per cassa vanno indicate al valore di bilancio, ad eccezione di quelle oggetto di copertura del “*fair value*” che vanno depurate delle relative plus/minusvalenze. Ai fini della rilevazione della durata residua occorre applicare le medesime regole previste per le segnalazioni di vigilanza delle singole banche.

La ripartizione delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato nelle fasce di vita residua va operata attribuendo ai fondi svalutazioni di portafoglio una vita residua convenzionale determinata in base alla percentuale di distribuzione delle attività nelle singole fasce di vita residua ⁽¹⁵⁾.

Le fasce temporali di durata residua sono le seguenti:

¹⁵ Si ipotizzi, a titolo di esempio, che la banca A abbia: 1) attività per 10.000 di cui 1.000 con vita residua “da oltre 1 mese a 3 mesi”, 3.000 “da oltre 6 mesi a 1 anno”, 4.000 “da oltre 2 anni a 3 anni”, 2.000 “da oltre 5 anni a 7 anni”; 2) fondo svalutazioni di portafoglio per 200. In tale situazione la banca A segnala: a) 980 [1.000 – (1.000/10.000*200)] nella fascia “da oltre 1 mese a 3 mesi”; b) 2.940 [3.000 – (3.000/10.000*200)] nella fascia “da oltre 6 mesi a 1 anno”; c) 3.920 [4.000 – (4.000/10.000*200)] nella fascia “da oltre 2 anni a 3 anni”; d) 1.960 [2.000 – (2.000/10.000*200)] nella fascia “da oltre 5 anni a 7 anni”.

- a vista e a revoca ⁽¹⁶⁾;
- da oltre 1 giorno a 7 giorni;
- da oltre 7 giorni a 1 mese;
- da oltre 1 mese a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi a 6 mesi;
- da oltre 6 mesi a 1 anno;
- da oltre 1 anno a 18 mesi;
- da oltre 18 mesi a 2 anni;
- da oltre 2 anni a 3 anni;
- da oltre 3 anni a 4 anni;
- da oltre 4 anni a 5 anni;
- da oltre 5 anni a 7 anni;
- da oltre 7 anni a 10 anni;
- da oltre 10 anni a 15 anni;
- da oltre 15 anni a 20 anni;
- oltre 20 anni;
- durata indeterminata (comprese le sofferenze).

1.6.5. Informazioni per paese di controparte

Le informazioni si riferiscono al solo gruppo bancario e includono anche i rapporti attivi e passivi verso le altre società incluse nel consolidamento, diverse da quelle appartenenti al gruppo bancario, che hanno formato oggetto di elisione nel processo di consolidamento. Dalla rilevazione sono esclusi i rapporti facenti capo alle società strumentali appartenenti al gruppo bancario ⁽¹⁷⁾.

Le informazioni richieste vanno costruite facendo riferimento alle regole di compilazione previste nella presente circolare. Tuttavia, è consentito, per le sole filiazioni estere, fare riferimento, ai fini della costruzione del dato consolidato, ai dati individuali compilati secondo le regole nazionali.

1.6.5.1 Contenuto della rilevazione

Formano oggetto di rilevazione i seguenti aggregati:

- attività finanziarie per cassa, suddivise tra attività “in bonis” e attività deteriorate, a loro volta distinte tra finanziamenti, titoli di debito e titoli di capitale;
- passività finanziarie per cassa (debiti e titoli di debito in circolazione);
- totale attivo;

¹⁶ In questa fascia vanno convenzionalmente ricondotte anche le singole partite scadute, sempreché la capogruppo o la singola banca non ritenga più appropriato, per ragioni riconducibili al merito creditizio del debitore, allocare tali partite nella fascia di vita residua “durata indeterminata”.

¹⁷ Ad esclusione della voce 58984 “Totale attivo”, che è riferita all’intero gruppo bancario.

- garanzie e impegni, ripartiti tra crediti di firma e altri impegni; tali ultimi prevedono l'ulteriore ripartizione tra impegni irrevocabili (con separata indicazione della componente per cassa e di firma) e revocabili;
- derivati, con separata indicazione dei derivati finanziari e creditizi e, per ciascuna categoria, dei fair value positivi e negativi.

Allo scopo di quantificare la complessiva esposizione creditizia nei confronti di un determinato Paese, occorre tener conto della eventuale esistenza di circostanze che possano determinare un trasferimento del rischio finale verso soggetti residenti in altri Paesi (cfr. successivo paragrafo 4 "Traslazione del rischio").

Le informazioni devono essere classificate in relazione ai seguenti attributi informativi ⁽¹⁸⁾:

- "sottosistema di rilevazione", che prevede la seguente ripartizione: 1) gruppo bancario: banche residenti; 2) gruppo bancario: banche non residenti – filiali estere (include le filiali di filiazioni); 3) gruppo bancario: banche non residenti – filiazioni estere; 4) gruppo bancario: società finanziarie residenti; 5) gruppo bancario: società finanziarie non residenti – filiali estere (include le filiali di filiazioni); 6) gruppo bancario: società finanziarie non residenti – filiazioni estere;
- "localizzazione unità segnalante" (da segnalare per i sottosistemi di rilevazione 2 e 4), che prevede la segnalazione dello Stato di insediamento della filiale o della filiazione ⁽¹⁹⁾;
- "valuta" di denominazione del rapporto ⁽²⁰⁾;
- "Stato" di residenza della controparte (debitore principale);
- "settore di attività economica" della controparte (debitore principale), che prevede la seguente ripartizione 1) amministrazioni pubbliche; 2) autorità bancarie centrali; 3) banche; 4) altri intermediari finanziari; 5) imprese di assicurazione e fondi pensione; 6) società non finanziarie; 7) famiglie e istituzioni senza scopo di lucro; 8) unità non classificabili;
- "Stato" di residenza dell'eventuale garante;
- "settore di attività economica" dell'eventuale garante, che prevede la medesima ripartizione prevista per il settore della controparte;
- "tipo garanzia", che prevede la seguente ripartizione: 1) garanzie reali finanziarie; 2) garanzie personali; 3) derivati creditizi;
- "vita residua", che prevede la seguente ripartizione: 1) a vista e fino ad un anno; 2) da uno a due anni; 3) oltre due anni; 4) non classificabile (ad es. azioni e partecipazioni).

1.6.5.2 Traslazione del rischio

Va indicata una traslazione del rischio nell'ipotesi in cui a seguito dell'inadempienza del debitore principale, il gruppo bancario possa rivolgersi ad un soggetto obbligato:

¹⁸ Per l'esatta individuazione delle variabili informative associate alle varie voci si rimanda a quanto previsto nelle regole di compilazione delle voci di seguito riportate.

¹⁹ In particolare, nel caso di filiali estere di filiazioni estere, lo Stato di insediamento va riferito a quello della filiale e non a quello della casa madre. Ad esempio i crediti della filiale polacca di una banca austriaca inclusa in un gruppo italiano verso residenti in Polonia vanno segnalati con "localizzazione unità segnalante" Polonia.

²⁰ Nel caso di operazioni attive e passive in valuta che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio con un'altra valuta o con un determinato paniere di valute, occorre segnalare la valuta o le valute di indicizzazione.

- in virtù di specifici strumenti di protezione del credito di tipo personale e di tipo reale (limitatamente alle garanzie reali finanziarie);
- in relazione ai legami esistenti con l'originario mutuatario (ad esempio, nel caso di una filiale di una società insediata in un altro Paese).

Forma oggetto di rilevazione la sola traslazione del rischio che si verifica allorché operazioni verso soggetti residenti in un determinato Paese siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti in un altro Paese. Pertanto, l'eventuale traslazione del rischio su soggetti residenti nel medesimo Paese in cui risiede il debitore principale non va rilevata ⁽²¹⁾.

Ai fini della presente sezione, le esposizioni verso filiali di società vanno imputate al Paese di stabilimento delle filiali stesse, con traslazione del rischio sulla casa madre (da includere convenzionalmente tra le garanzie personali) pur in assenza di specifiche garanzie contrattuali di quest'ultima; ciò in base al presupposto che la succursale affidata costituisca una parte, sprovvista di personalità giuridica, della casa madre.

Tuttavia, ove determinati ordinamenti nazionali dovessero prevedere - relativamente agli effetti dovuti al rischio paese - un distinto regime di responsabilità patrimoniale delle filiali estere rispetto alle corrispondenti case madri, oppure dovessero riconoscere valenza giuridica a condizioni contrattuali che escludono la responsabilità patrimoniale della casa madre per le obbligazioni assunte da proprie filiali estere, di tale esclusione si deve tener conto non indicando alcuna traslazione del rischio sulla casa madre.

Le garanzie ricevute devono essere esplicite e non condizionate. Nel caso di garanzie personali, il garante deve assumere l'impegno giuridicamente vincolante di soddisfare le obbligazioni relative a uno o più debiti facenti capo a un determinato soggetto ⁽²²⁾.

In particolare, nel caso di esposizioni garantite da depositi di contanti presso una società inclusa nel gruppo bancario ovvero da valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da e depositati presso componenti del gruppo bancario, la traslazione del rischio va operata su tale ultimo. Nel caso invece di garanzie rappresentate da depositi di contanti presso banche residenti in Paesi della "zona A" diverse da quelle appartenenti al gruppo bancario, la traslazione del rischio va effettuata sul Paese della banca depositaria; per le rimanenti garanzie la traslazione del rischio va imputata in capo al Paese e settore dei soggetti emittenti i valori dati in garanzia.

L'ammontare del rischio traslato da segnalare non può mai eccedere l'esposizione nei confronti del debitore principale. In particolare, qualora un'esposizione sia assistita dalla garanzia di più soggetti, il trasferimento del rischio va effettuato nei confronti del garante che, sulla base degli elementi a disposizione del segnalante, verrebbe escusso in caso di inadempimento del debitore principale. Nell'ipotesi di garanzie prestate "pro-quota" da una pluralità di soggetti occorre considerare, per la rispettiva quota, tutti i garanti.

²¹ Pertanto, deve formare oggetto di rilevazione:

- la traslazione del rischio che si verifica allorché esposizioni verso residenti in Italia siano assistite da garanzie prestate da soggetti non residenti;
- la traslazione del rischio che si verifica allorché esposizioni verso soggetti non residenti siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti in Italia;
- la traslazione del rischio che si verifica allorché esposizioni verso soggetti residenti nel Paese estero Z siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti nel Paese estero Y.

²² Con riferimento alle "lettere di patronage", vanno, pertanto, considerate soltanto quelle che non abbiano natura "dichiarativa" del rapporto di partecipazione della società controllante ma per le quali risulti preminente la funzione di garanzia, in quanto l'impegno assunto possa effettivamente configurarsi come un'obbligazione di tipo fidejussorio, con carattere accessorio rispetto a quello principale della controllata (ad esempio, quando contengano, tra l'altro, l'esplicito impegno della società controllante, in caso di variazione della sua partecipazione azionaria o a semplice richiesta della banca finanziatrice, a sistemare e regolare completamente ogni debito della società controllata, ovvero quelle che comunque comportino per la società controllante l'eventualità di un concreto impegno finanziario finalizzato al pagamento dei cennati debiti).

1.7. Valuta di segnalazione

La classificazione delle informazioni relative alle segnalazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del paragrafo 1.5. secondo la valuta di denominazione del rapporto si articola in due gruppi denominati: 1) euro; 2) valuta (che comprende tutte le valute diverse dall'euro).

I dati vanno espressi in migliaia di euro. Fanno eccezione le informazioni relative al “numero dei dipendenti del gruppo” e al “numero dei promotori finanziari” (voci 36313 e 36315), da esprimere in unità, e quelle relative alla durata residua delle operazioni, al “rischio generico – titoli di debito: posizioni lunghe/corte” (sottovoci 34830.02/04/08/10) e alle “Informazioni per Paese di controparte”⁽²³⁾, da esprimere in unità di valuta⁽²⁴⁾.

²³ Ad eccezione della voce 58984 “Totale attivo”.

²⁴ I dati nella valuta di denominazione del rapporto vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiore a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

1.8. Termini e modalità per la trasmissione delle segnalazioni consolidate

La segnalazione statistica e quelle relative al patrimonio di vigilanza, al rischio di credito e di controparte, ai rischi di mercato, al rischio operativo e alla posizione patrimoniale di cui ai punti 1) e 2) del paragrafo 1.5. sono trasmesse entro il 25 aprile e il 25 ottobre successivi alle date di riferimento (31 dicembre e 30 giugno) ⁽²⁵⁾ (²⁶).

Le segnalazioni relative ai grandi rischi di cui al punto 3) del paragrafo 1. 5. sono trasmesse entro il 25 aprile, il 25 maggio, il 25 ottobre e il 25 novembre successivi alle date di riferimento (31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre).

Le segnalazioni relative alle “Informazioni per Paese di controparte” di cui al paragrafo 1.6.5 sono trasmesse entro il 25 febbraio, 25 maggio, 25 agosto e 25 novembre successivi alle date di riferimento (31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre).

Le anzidette segnalazioni devono essere inviate, a cura dell’ente capogruppo o della singola banca, direttamente alla Banca d’Italia - Amministrazione Centrale - Servizio Informazioni Sistema Creditizio (S.I.S.C.).

La banca o la società finanziaria capogruppo o la singola banca è inoltre tenuta a inviare alla Filiale della Banca d’Italia territorialmente competente una comunicazione redatta secondo il fac-simile di cui all’allegato A sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione (o di altro organo equivalente), dal presidente del collegio sindacale (o di altro organo equivalente) e dal direttore generale della medesima capogruppo o della singola banca . Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, va fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

Eventuali quesiti sulle istruzioni amministrative, contenute nella presente circolare, che disciplinano la compilazione delle segnalazioni consolidate vanno avanzati dalla capogruppo o dalla singola banca alla Filiale della Banca d’Italia territorialmente competente.

I quesiti sulle istruzioni di tipo tecnico e gestionale per l’invio o per il trattamento dei dati sono indirizzati direttamente al S.I.S.C..

²⁵ Le capogruppo che producono la segnalazione statistica con riferimento a date diverse dal 31 dicembre e dal 30 giugno sono tenute a trasmettere le segnalazioni stesse entro il 25 del quarto mese successivo a quello di riferimento.

²⁶ I dati relativi ai rapporti intragruppo di stato patrimoniale riferiti alle date del 31 marzo e del 30 settembre vanno trasmessi entro il 25 maggio e il 25 novembre successivi.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE

25 FEBBRAIO	INFORMAZIONI PER PAESE DI CONTROPARTE	31 DICEMBRE ANNO PRECEDENTE
25 APRILE	STATISTICA	31 DICEMBRE ANNO PRECEDENTE
	PATRIMONIO DI VIGILANZA	31 DICEMBRE ANNO PRECEDENTE
	RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE	31 DICEMBRE ANNO PRECEDENTE
	GRANDI RISCHI	31 DICEMBRE ANNO PRECEDENTE
	RISCHI DI MERCATO	31 DICEMBRE ANNO PRECEDENTE
	RISCHIO OPERATIVO	31 DICEMBRE ANNO PRECEDENTE
	POSIZIONE PATRIMONIALE	31 DICEMBRE ANNO PRECEDENTE
25 MAGGIO	INFORMAZIONI PER PAESE DI CONTROPARTE	31 MARZO MEDESIMO ANNO
	DATI PATRIMONIALI INTRAGRUPPO	31 MARZO MEDESIMO ANNO
	GRANDI RISCHI	31 MARZO MEDESIMO ANNO
25 AGOSTO	INFORMAZIONI PER PAESE DI CONTROPARTE	30 GIUGNO MEDESIMO ANNO
25 OTTOBRE	STATISTICA	30 GIUGNO MEDESIMO ANNO
	PATRIMONIO DI VIGILANZA	30 GIUGNO MEDESIMO ANNO
	RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE	30 GIUGNO MEDESIMO ANNO
	GRANDI RISCHI	30 GIUGNO MEDESIMO ANNO
	RISCHI DI MERCATO	30 GIUGNO MEDESIMO ANNO
	RISCHIO OPERATIVO	30 GIUGNO MEDESIMO ANNO
	POSIZIONE PATRIMONIALE	30 GIUGNO MEDESIMO ANNO
25 NOVEMBRE	INFORMAZIONI PER PAESE DI CONTROPARTE	30 SETTEMBRE MEDESIMO ANNO
	DATI PATRIMONIALI INTRAGRUPPO	30 SETTEMBRE MEDESIMO ANNO
	GRANDI RISCHI	30 SETTEMBRE MEDESIMO ANNO

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE DELLA CAPOGRUPPO

Alla Filiale della Banca d'Italia di _____
(ovvero) Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale ⁽²⁷⁾ –
Servizio Supervisione Gruppi Bancari
(oppure) Servizio Intermediari Specializzati

(denominazione della capogruppo) ⁽²⁸⁾

(codice)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza che questa capogruppo trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della propria contabilità e del proprio sistema informativo aziendale nonché su quelli forniti dalle società e dagli enti partecipati inclusi nella vigilanza consolidata.

Le suddette segnalazioni, che derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali di questo ente, esprimono la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo nel suo complesso e delle sue componenti.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della propria contabilità e del proprio sistema informativo aziendale nonché con i dati forniti dagli enti partecipati inclusi nella vigilanza consolidata, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di rendicontazione sintetica per i responsabili aziendali di questo ente.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione (o altro organo equipollente) di questa capogruppo.

Il Presidente del consiglio d'amministrazione
(o di altro organo equipollente)

Il Presidente del collegio sindacale
(o di altro organo equipollente)

Il Direttore generale

Il Dirigente preposto/capo contabile

²⁷ A seconda che la banca sia vigilata dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

²⁸ Ovvero denominazione della banca che detiene, anche attraverso società fiduciarie o soggetti interposti, partecipazioni non di controllo in misura pari o superiore al 20 per cento del capitale di società o di enti esercenti attività creditizia o finanziaria.

Sottosezione:

9 – INFORMAZIONI PER PAESE DI CONTROPARTE

Voce: **58980**

ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Va segnalato il valore contabile alla data di riferimento della segnalazione.

E' prevista la classificazione per "sottosistema di rilevazione", "localizzazione unità segnalante", "valuta", "Stato" della controparte, "settore di attività economica" della controparte.

Per le sottovoci diverse dalla 06 e 12, è altresì prevista la classificazione per "Stato" del garante, "settore di attività economica" del garante, "tipo garanzia", "vita residua".

ATTIVITÀ IN BONIS:

02 FINANZIAMENTI

Cfr. voci 36197.10-12-14 e 36199.12-14 (per la quota relativa ai finanziamenti).

04 TITOLI DI DEBITO

Cfr. voci 36197.10-12-14 e 36199.10-12-14 (per la quota relativa ai titoli di debito).

06 TITOLI DI CAPITALE

Cfr. voci 36197.12-14 e 36199.12-14 (per la quota relativa ai titoli di capitale) 36019 e 36383 da 58 a 66 (per la quota relativa alla componente in bonis).

Sono incluse le quote di O.I.C.R..

ATTIVITÀ DETERIORATE:

08 FINANZIAMENTI

Cfr. voci 36197 da 02 a 08 e 36199 da 02 a 08 (per la quota relativa ai finanziamenti).

10 TITOLI DI DEBITO

Cfr. voci 36197 da 02 a 08 e 36199 da 02 a 08 (per la quota relativa ai titoli di debito).

12 TITOLI DI CAPITALE

Cfr. voci 36197 da 02 a 08 e 36199 da 02 a 08 (per la quota relativa ai titoli di capitale), 36019 e 36383 da 58 a 66 (per la quota relativa alla componente deteriorata).

Voce: **58982**

PASSIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Va segnalato il valore contabile alla data di riferimento della segnalazione.

Cfr. voci da 36041 a 36049 e 36057.02-04-08-10-12-14-16.

È prevista la classificazione per “sottosistema di rilevazione”, “localizzazione unità segnalante”, “valuta”, “Stato” della controparte, “settore di attività economica” della controparte, “vita residua”.

Voce: **58984**

TOTALE ATTIVO

Va segnalato il valore contabile alla data di riferimento della segnalazione.

Forma oggetto di rilevazione il complesso delle attività in bilancio (attività finanziarie, attività materiali, attività immateriali, ecc.).

Voce: **58986**

GARANZIE E IMPEGNI

È prevista la classificazione per “sottosistema di rilevazione”, “localizzazione unità segnalante”, “valuta”, “Stato” della controparte, “settore di attività economica” della controparte, “Stato” del garante, “settore di attività economica” del garante, “tipo garanzia”.

02 CREDITI DI FIRMA

Cfr. voci 36081 e 36083.10.

Sono inclusi i derivati su crediti nei quali il gruppo bancario assume la veste di venditore di protezione.

ALTRI IMPEGNI:

IRREVOCABILI:

04 PER CASSA

Cfr. voce 36083.02-04-06-08 e 12 (per la quota relativa agli impegni irrevocabili ad erogare crediti per cassa).

06 DI FIRMA

Cfr. voce 36083.12 (per la quota relativa agli impegni irrevocabili ad erogare crediti di firma).

08 REVOCABILI

Cfr. voce 36083.12 (per la quota relativa agli impegni revocabili per cassa e di firma).

Voce: **58988**

DERIVATI

È prevista la classificazione per “sottosistema di rilevazione”, “localizzazione unità segnalante”, “valuta”, “Stato” della controparte, “settore di attività economica” della controparte.

Per le sottovoci 02 e 06 è altresì prevista la classificazione per “Stato” del garante, “settore di attività economica” del garante, “tipo garanzia”.

DERIVATI FINANZIARI

02 FAIR VALUE POSITIVI

Cfr. voci 36273 e 36275

04 FAIR VALUE NEGATIVI

Cfr. voci 36269 e 36271

DERIVATI CREDITIZI

Vanno segnalati i soli derivati creditizi inclusi nel portafoglio di negoziazione laddove il gruppo bancario sia acquirente di protezione.

06 FAIR VALUE POSITIVI

Cfr. voci 36283.02-14

08 FAIR VALUE NEGATIVI

Cfr. voci 36285.02-14

